

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Dott.ssa Marina Vitulli	Presidente
Dott. Giuliano Berardi	Consigliere est.
Dott. Alessandra Burra	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 30 del ruolo 2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 733/2024, pubblicata in data 16 dicembre 2024, in punto: vendita di cose mobili; causa vertente

TRA

Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Giorgio Maria Recine e Omar Blanc per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.

APPELLANTE

E

CP_1 in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Rebellato per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.

APPELLATA

* * *

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte appellante: “Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria istanza e domanda disattesa, previe le più opportune declaratorie, così giudicare, in via principale: in accoglimento dell’appello proposto, riformare l’impugnata sentenza del Tribunale di Pordenone n. 733/2024, pubblicata il 16/12/2024 e notificata all’appellante in data 18/12/2024, nelle parti indicate nel presente appello e per l’effetto dichiarare inefficace e/o comunque annullare o revocare il decreto ingiuntivo n. 962/2021 del 18.10.2021 - RG 2164/2021, confermato integralmente e dichiarato definitivamente esecutivo dalla sentenza impugnata, e in accoglimento della domanda dell’Appellante compensare il credito di CP_1 con il credito di Parte_1 oppure, in via subordinata, pronunciare la compensazione giudiziale ex art. 1243, secondo comma, c.c. e, per l’effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo impugnato, dichiarando che nulla è dovuto dall’opponente alla CP_1 con ciò condannando CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione alla appellante delle somme nelle more corrisposte per capitale, interessi e spese legali (corrisposte al difensore dichiaratosi antistatario). In ogni caso: condannare gli appellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”

Per parte appellata: “Voglia, l’Eccellentissima Corte d’Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione ed argomentazione reietta nel merito ed in via principale in accoglimento delle conclusioni formulate da CP_1 in primo grado, confermare la sentenza n. 733 / 2024 del Tribunale di Pordenone rigettando per l’effetto l’avverso gravame siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto per i motivi esposti in premessa. In ogni caso, accertata la sussistenza della mala fede e/o della colpa grave in

capo a **Parte_1** nella proposizione del presente gravame, condannare la stessa al risarcimento del danno previsto dagli artt. 96 primo e terzo comma c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze legali del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte_1 aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 962/2021 emesso dal Tribunale di Pordenone il 13-18 ottobre 2021, con il quale, sulla base delle fatture n. 230 del 30 giugno 2021 di euro 22.440,00, n. 239 del 15 luglio 2021 di euro 22.440,00 e n. 254 del 28 luglio 2021 di euro 23.298,00, ciascuna riguardante l’esecuzione di una singola quota dei contratti intercorsi tra le parti aventi ad oggetto la fornitura di farina di soia e semi di soia estera, le era stato intimato di pagare a favore di **CP_1** la residua somma di euro 45.779,77 maggiorata di interessi e spese.

In via preliminare l’opponente aveva contestato la legittimità del decreto ingiuntivo invocando l’applicazione della clausola arbitrale contenuta nell’art. XX delle condizioni generali richiamate nei contratti e nel merito aveva dedotto che tra le parti era intercorso il contratto n. 33217 relativo alla farina **Pt_2** e il contratto n. 33218 relativo ai semi di soia; che **CP_1** aveva comunicato di non aver potuto rispettare le quote relative ad alcuni periodi contrattuali; che aveva contestato tale comunicazione e aveva emesso note di debito relative agli acquisti in danno effettuati per mezzo di pubblico mediatore, provvedendo a reperire la merce presso terzi; che per tali ragioni aveva compensato la somma di euro 45.779,77 richiesta in via monitoria con il proprio controcredito derivante dalla necessità di essersi dovuta approvvigionare presso terzi della merce non consegnata nel gennaio/febbraio 2021, nella seconda quindicina di luglio 2021 e nella prima quindicina di agosto 2021, relativamente al quale aveva altresì richiesto

l'attivazione di due pratiche arbitrali.

Ciò premesso, l'opponente aveva invocato l'applicazione della compensazione legale o giudiziale, evidenziando che, come statuito nei lodi arbitrali successivamente intervenuti, la somma di cui era stata richiesta l'ingiunzione non era dovuta, anche perché, in mancanza di adempimento spontaneo, sulla base di tali lodi aveva richiesto al Tribunale di Cuneo l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di **CP_1** emesso in data 14 febbraio 2023 e divenuto definitivo per mancata opposizione.

CP_1 si era costituita resistendo all'opposizione ed esponendo che le "differenze prezzo" vantate da **Parte_1** si riferivano a quote mensili relative a periodi diversi da quelli indicati nelle fatture azionate in via monitoria e che le condizioni generali di contratto alle quali le parti avevano fatto riferimento (artt. XVI e XVIII condizioni generali merce estera - doc. n. 10) prevedevano che eventuali crediti risarcitori dovessero essere accertati e liquidati in sede arbitrale.

La pretesa dell'opponente era pertanto improponibile perché coperta dalla clausola di arbitrato irrituale; diversamente, la clausola compromissoria contenuta nel contratto prevedeva, quale unica eccezione alla competenza arbitrale, la possibilità per il venditore di adire l'autorità giudiziaria ordinaria al fine di ottenere il pagamento delle forniture non contestate.

Radicatosi il contraddittorio, era stata autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e successivamente la causa era stata definita con sentenza pronunciata il 16 dicembre 2024, con la quale era stato statuito quanto segue:

“Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo; 2) condanna l'attrice

opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta, che liquida in euro 5.810,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, c.n.a. ed Iva come per legge.”

Con tale decisione era stato osservato che la domanda monitoria riguardava unicamente il corrispettivo dovuto per le forniture relative alle quote di merce pacificamente ricevute e non contestate dall’opponente, sicché, trattandosi di “merce ricevuta senza contestazione” ai sensi dell’art. XX delle condizioni generali di contratto non poteva ritenersi fondata, relativamente ad essa, l’eccezione di arbitrato irrituale.

L’istanza di compensazione legale o giudiziale proposta dall’opponente era invece improponibile, come del resto attestato dalla effettiva attivazione da parte dell’opponente dei predetti arbitrati irrituali.

Era stato inoltre osservato che l’esito favorevole a *Parte_1* dei lodi nelle more pronunciati - e il giudicato formatosi su altro decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cuneo - non giovava alla tesi dell’opponente, avendo quest’ultima illegittimamente giustificato il proprio inadempimento invocando una compensazione parziale tra il credito azionato in via monitoria e il proprio credito per gli acquisti eseguiti a mezzo di pubblico mediatore prima ancora che lo stesso fosse stato definitivamente accertato nella sede arbitrale a ciò deputata.

Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 18 dicembre 2024 *Parte_1* aveva gravato la decisione, riproponendo tutte domande svolte in primo grado; *CP_1* si era costituita eccependo la carenza di interesse dell’opponente appellante, evidenziando che a seguito della definitività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo aveva corrisposto l’intera somma dovuta e che *Parte_1* aveva a sua volta già pagato l’importo recato dalle

fatture n. 230 - 239 - 254 / 2021 per effetto della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sicché entrambi i crediti risultavano estinti e non era più possibile alcuna compensazione.

Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e successivamente era stata emessa la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante ha censurato con il primo motivo la decisione di prime cure lamentando che la stessa risultava emessa in violazione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto nonché dei principi dettati, in tema di compensazione legale e giudiziale, dall'art. 1243, primo e secondo comma, cod. civ., e inoltre in violazione della clausola arbitrale contenuta nelle condizioni generali richiamate nei due contratti, avendo CP_1 agito in giudizio per esigere il pagamento di fatture relative a merce venduta, ma a suo dire espressamente contestata; l'appellante ha inoltre lamentato che il giudice di prime cure aveva erroneamente attribuito valore decisivo alle prove documentali presentate dalla convenuta senza considerare il contesto complessivo della controversia e senza attendere l'esito degli arbitrati, che avevano definitivamente statuito la legittimità della compensazione, e che non aveva neppure tenuto in considerazione gli articoli 1375 e 1460 cod. civ., la cui applicazione legittimava, come effetto dell'inadempimento parziale della convenuta, l'esercizio del diritto di compensazione.

Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato di essere stata ingiustamente condannata alla rifusione delle spese processuali in considerazione dell'erroneo rigetto

dell'opposizione, della mancata sospensione del procedimento in attesa dell'esito dei procedimenti arbitrali e della fondatezza delle questioni proposte, a suo dire giuridicamente fondate e meritevoli di esame.

* * *

In via preliminare va a questo punto rilevato che la questione relativa alla eccepita carenza di interesse dell'opponente appellante non è fondata, essendo il pagamento dell'importo recato dal decreto ingiuntivo stato eseguito a seguito della dichiarazione di provvisoria esecutorietà emessa nel corso del giudizio e non già per effetto di acquiescenza al provvedimento monitorio, non potendo di conseguenza configurarsi alcuna cessazione della materia del contendere, né alcuna sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Ciò premesso, in punto di fatto va rilevato:

che è incontrovertibile la consegna delle merci indicate nelle fatture n. 230 del 30 giugno 2021 di euro 22.440,00, n. 239 del 15 luglio 2021 di euro 22.440,00 e n. 254 del 28 luglio 2021 in euro 23.298,00 azionate in via monitoria;

che nessuna contestazione risulta sollevata in ordine alle modalità delle predette consegne, né in ordine alla qualità o alla quantità delle merci consegnate;

che i crediti opposti in compensazione e posti a base delle fatture emesse dall'opponente appellante, quantificati in misura corrispondente al differenziale tra il prezzo indicato in contratto e quello di mercato della merce relativo al giorno dell'inadempimento, riguardano invece a quote attinenti a periodi diversi da quelli cui si riferisce il pagamento oggetto della domanda monitoria.

Quanto alle condizioni generali richiamate nei contratti, va di seguito rilevato:

che l'art. I, secondo capoverso, dispone: “una domanda di arbitrato o qualunque

contestazione tra le Parti non può interrompere il corso delle operazioni tutte, compreso il pagamento di fatture per merce consegnata in esecuzione del presente contratto”; che l’art. IV, primo capoverso, dispone: “ogni consegna/ritiro deve considerarsi come contratto separato”; che l’art. XX primo capoverso, dispone: “il ricorso al Giudice Ordinario è ammesso solo per esigere il pagamento di fatture relative a merce ricevuta senza contestazione, nonché per rendere esecutive le decisioni arbitrali - Lodi.”

Sulla base di tali disposizioni deve dunque in primo luogo ritenersi infondata l’eccezione di improponibilità della domanda monitoria, essendo stato convenuto sia che ogni consegna costituisce un contratto separato, sia che un’eventuale contestazione che non riguarda direttamente una fornitura eseguita non possa interferire con il pagamento della merce consegnata.

La contestazione relativa alle forniture non eseguite non poteva dunque precludere la proponibilità della domanda giudiziale rivolta ad ottenere il pagamento delle diverse quote effettivamente consegnate, non potendo tale contestazione, in base alle riportate condizioni generali di contratto, estendere i propri effetti alle quote merce regolarmente adempiute, il cui pagamento non poteva dunque essere sospeso.

Non sussistono invece le condizioni di proponibilità dell’eccezione riconvenzionale relativa al controcredito opposto in compensazione, il cui accertamento, non riguardando il “pagamento di fatture relative a merce ricevuta senza contestazione” risultava all’evidenza condizionato dalla operatività dell’anzidetta clausola arbitrale.

È pertanto in primo luogo infondata la censura relativa alla violazione della clausola arbitrale, ed altrettanto è a dirsi quanto alla violazione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo.

Il credito recato da tale decreto ingiuntivo risulta infatti basato sui lodi arbitrali (doc. 16 e 18 attorei) che avevano quantificato il danno relativo alle forniture non eseguite, stimandolo in misura pari alla “maggior somma sborsata per procurarsi la merce non consegnata dal venditore” avvalendosi della procedura di acquisto coattivo esercitata ai sensi dell’art. XVI delle condizioni contrattuali, maggior somma quantificata compensando - in senso atecnico, ai sensi dell’art. XV, terzo capoverso, lett. b) - la differenza tra il prezzo contrattualmente previsto e quello maggiore sborsato per il reperimento della merce presso terzi.

Posto che il credito recato dal decreto ingiuntivo nella fattispecie opposto si riferisce, invece, a diverse quote contrattuali regolarmente eseguite, deve ritenersi preclusa, alla stregua delle indicazioni contrattuali, la possibilità di compensare tale credito con quello traente origine dalla contestazione sollevata dall’opponente.

Premesso che tratterebbe di compensazione in senso tecnico, avendo le parti convenuto che ogni consegna costituisce un contratto separato e non essendo pertanto i reciproci crediti che da esse traggono origine correlati da un nesso di sinallagmaticità reciproca, va infatti evidenziato che la possibilità che il controcredito venga dedotto in compensazione è impedita dall’applicazione dell’art. I, secondo capoverso, delle condizioni generali, che, come si è visto, vieta espressamente che un’eventuale contestazione riguardante una diversa fornitura possa interferire con il pagamento della merce oggetto di un’altra fornitura regolarmente eseguita.

Ne consegue, dunque, che oltre alla compensazione legale, che in ogni caso avrebbe richiesto la coesistenza anteriore alla causa di due crediti certi, liquidi ed esigibili, nel caso di specie debba ritenersi preclusa anche la compensazione giudiziale, non potendo la stessa operare né al momento della proposizione dell’opposizione, essendo al tempo

ancora in corso l'accertamento arbitrale, né a seguito della definizione degli arbitrati e della pronuncia dei lodi posti a base del decreto ingiuntivo non opposto del Tribunale di Cuneo, avendo le parti escluso, con l'indicata disposizione contrattuale, l'operatività in termini generali della compensazione in senso tecnico.

Tale essendo il contesto complessivo della controversia, deve dunque ritenersi che il giudice di prime cure non fosse tenuto attendere l'esito degli arbitrati, né potesse tener conto del loro esito, non risultando la parte opponente legittimata all'esercizio, nel presente giudizio, del diritto di compensazione.

* * *

Sulla base delle considerazioni che precedono andranno pertanto respinte sia le censure proposte con il primo motivo, sia quelle relative al regolamento delle spese sollevate, in via meramente consequenziale, con il secondo motivo, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza; non appaiono invece sussistenti i presupposti di natura soggettiva ed oggettiva per la condanna dell'appellante ex artt. 96, primo e terzo comma, c.p.c.

Le spese relative al presente grado andranno per l'effetto regolate sulla base del principio della soccombenza e liquidate, tenuto conto della somma riconosciuta, sulla base dello scaglione di valore compreso tra euro 26.000 ed euro 52.000; dovrà inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da **Parte_1** nei confronti di **CP_1** [...] avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 733/2024, pubblicata il 16

dicembre 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:

Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado, che liquida a titolo di compensi professionali in complessivi euro 8.000,00 oltre spese generali nella misura massima, Iva e c.p.a come per legge;

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. Giuliano Berardi

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Marina Vitulli